

A.CAI - E.N.A.S.

Statuto

ARTICOLO 1  
COSTITUZIONE

Il Patronato ACAI - ENAS, è promosso, in seguito alla fusione per incorporazione ex art. 2501 bis e ter c.c. del Patronato ENAS nel Patronato ACAI, dalla Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato e dalla UGL - Unione Generale del Lavoro, per il patrocinio e la tutela sociale gratuita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, dei pensionati e di tutti i cittadini, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.



Il Patronato ACAI - ENAS con sede legale in Roma, Piazza Capranica n. 78 svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica ed anche all'estero per tramite dei propri uffici centrali e periferici.

ARTICOLO 2  
SCOPO DELL'ENTE

L'ACAI - ENAS. svolge:

1. attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi, presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti aventi causa, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero;
2. attività di informazione e consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa, relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della sua responsabilità civile anche per eventi infortunistici;
3. attività di cura dello svolgimento di pratiche occorrenti per la previdenza volontaria, facoltativa o libera;
4. attività di assistenza dei lavoratori emigrati ed immigrati per il riconoscimento dei loro diritti previdenziali ed assistenziali;
5. attività di assistenza dei lavoratori autonomi e dipendenti nello svolgimento di quanto necessario per l'espletamento delle pratiche con tutte le amministrazioni e gli istituti pubblici;
6. attività di raccolta dati, di promozione di studi e di avanzamento di proposte di applicazione e di perfezionamento delle leggi sociali, per iniziativa propria o in collaborazione con altri Enti di Patronato;
7. attività di tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa, emigrati o in servizio all'estero, per il conseguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previdenziali, acquisiti anche fuori del territorio nazionale con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti comunitari, convenzioni ed accordi internazionali;
8. attività di promozione della divulgazione tra i lavoratori delle norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
9. attività di promozione di iniziative di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri in particolare stato di bisogno; a tal fine interviene sugli organismi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;
10. attività di cura della formazione e dell'aggiornamento degli operatori del Patronato;

484  
21960  
6237



11. attività di divulgazione a mezzo stampa e degli organismi di informazione dell'attività dell'Istituto e delle iniziative intese ad aggiornare i lavoratori in materia di assistenza e previdenza, sia in Italia che all'estero;
12. ogni altra attività di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, così come modificati ed integrati dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Tutte le attività indicate dal presente articolo sono svolte a titolo gratuito, salve le eccezioni di legge.

### ARTICOLO 3 RAPPORTO DI LAVORO E RELATIVE INCOMPATIBILITA'

Per lo svolgimento delle proprie attività operative, l'ACAI - ENAS si avvale esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti dal patronato o comandati dalle organizzazioni promotrici e dalle loro articolazioni territoriali.

### ARTICOLO 4 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, l'ACAI - ENAS può avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di formazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti ed agli operatori o, su indicazione di quest'ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto validato dalla competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

### ARTICOLO 5 ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI ASSISTENZA, DI TUTELA E DI PATROCINIO IN SEDE GIUDIZIARIA

L'ACAI - ENAS non può assumere in rapporto di lavoro subordinato medici ed avvocati incaricati di prestare la loro opera professionale negli uffici centrali e periferici.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di contratti d'opera professionali con professionisti per l'assistenza, la consulenza e il patrocinio.

Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

### ARTICOLO 6 ORGANI DELL'ACAI - ENAS


Sono organi dell'ACAI - ENAS:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Sindaci.

### ARTICOLO 7 IL PRESIDENTE

Il presidente è designato dalla Associazione ACAI ed ha la rappresentanza legale dell'ACAI - ENAS.

Spetta al Presidente:



- a. Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b. determinare le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigilare sulla esecuzione delle loro deliberazioni.
- c. Firmare gli atti ed i documenti che comportano gli impegni dell'Istituto;
- d. Adottare in caso di urgenza provvedimenti di natura organizzativa ed operativa di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni, il Vice Presidente più anziano è designato a farne le veci secondo le modalità di cui all'atto di nomina.

#### ARTICOLO 8 COMPITI DEL PRESIDENTE E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Il Presidente cura altresì:

- i rapporti con le amministrazioni in genere;
- i rapporti con gli istituti di credito;
- i rapporti con gli enti promotori;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e ne presenta relazione al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto stabilito dall'art. 11 lettera a).

#### ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) Il Presidente del Patronato, designato ai sensi dell'art. 7;
- b) 8 consiglieri, di cui 4 nominati dalla Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato e 4 nominati dalla UGL - Unione Generale del Lavoro;
- c) Il Presidente *pro tempore* dell'Associazione A.C.A.I., cui è riservato un posto all'interno del Consiglio di Amministrazione, con voto deliberativo.

Tra gli 8 consiglieri di cui alla lettera b) sono individuati due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, designati rispettivamente dalla Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato e dalla UGL - Unione Generale del Lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva:

1. la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti in base alla designazione di cui sopra;
2. stabilire il regolamento interno per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente statuto, nonché definire e determinare il modello organizzativo relativo alle sedi territoriali di patronato;
3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'ACAI - ENAS nonché le operazioni di storno tra i vari capitoli di bilancio;
4. deliberare per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonché l'eventuale trasformazione di detti beni;
5. fissare le direttive in ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'ACAI - ENAS per l'attuazione dei rapporti con gli organi dello Stato, le Organizzazioni Sindacali e gli istituti previdenziali e assistenziali;
6. approvare il regolamento organico del personale nel quale saranno stabilite le norme per l'assunzione, il trattamento economico e di carriera e quello di previdenza e di quiescenza;

7. deliberare sull'accettazione delle donazioni e lasciti a favore dell'ACAI - ENAS;
8. deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto;
9. adottare le deliberazioni demandate, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, al Comitato Esecutivo qualora questo non raggiunga l'unanimità.

#### ARTICOLO 10 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto di diritto dai seguenti membri:

- a. dal Presidente;
- b. dai due Vice Presidenti;

Per particolari materie e per quanto disposto dalla normativa, nonché su richiesta del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

#### ARTICOLO 11 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a. esaminare le risultanze del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b. deliberare le assunzioni, i licenziamenti, le nomine, le rimozioni, gli avanzamenti del personale impiegatizio e del personale tecnico, sia per gli uffici centrali che per quelli periferici e determinare il trattamento economico in relazione alle tabelle approvate dal consiglio;
- c. esaminare le risultanze delle ispezioni e degli accertamenti disposti sulle sedi periferiche dal presidente e dai Vice Presidenti e deliberare sui provvedimenti da adottare;
- d. determinare i compensi per attività e prestazioni professionali;
- e. deliberare la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale;
- f. deliberare, in caso di particolari ed accertate esigenze di cassa, il ricorso al credito bancario;
- g. autorizzare i pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 12 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi, compreso il Presidente.


Il Presidente del Collegio dei Sindaci è nominato dalla Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato.

L'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato e la UGL - Unione Generale del Lavoro nominano inoltre rispettivamente un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo le disposizioni del D.Lgs.27 gennaio 1992, n.88 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 13 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E RELATIVE ATTRIBUZIONI

Spetta ai Sindaci:

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.

1. rivedere e controllare le scritture contabili;
2. fare ispezioni e riscontri di cassa;
3. esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando al Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

#### ARTICOLO 14

##### DURATA DEL MANDATO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE E RELATIVA SCADENZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

#### ARTICOLO 15

##### QUORUM DI COSTITUZIONE E DELIBERATIVO DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del CdA.

Per l'adozione dei provvedimenti di proposta di modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di modifica dello Statuto, approvate dal CdA, devono essere approvate da entrambe le associazioni proponenti e dunque dall'Associazione Cristiana Artigiani Italiani-Centro Nazionale Artigianato e dalla UGL - Unione Generale del Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e/o in termini più brevi se il Presidente lo ritiene necessario o qualora ci sia la richiesta di almeno i due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo occorre la presenza della totalità dei componenti. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre il voto favorevole della totalità dei componenti, qualora una delibera non ottenga il voto unanime, viene rinviata al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario.

#### ARTICOLO 16

##### IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale ed eventualmente il Vicedirettore, sono Nominati dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale è a capo di tutti i servizi centrali, periferici ed esteri dell'ACAI - ENAS.


#### ARTICOLO 17

##### STRUTTURE PERIFERICHE

L'ACAI - ENAS esplica la propria azione assistenziale attraverso gli uffici centrali, periferici ed esteri.

Per uffici centrali si intendono gli Uffici della Direzione Generale. Sono uffici Periferici gli uffici Regionali, Provinciali e Zonali.

Gli uffici Regionali, Provinciali, Zonali ed esteri sono retti da un Responsabile cui spetta di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Direttore Generale.



ARTICOLO 18  
DOTAZIONI FINANZIARIE E MEZZI ECONOMICI

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'ACAI - ENAS provvede:

- con i finanziamenti e le entrate previsti dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152;
- con i contributi della Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato;
- con i contributi della UGL - Unione Generale del Lavoro;
- con eventuali contributi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti o Istituti locali, nazionali, comunitari ed esteri;
- con eventuali lasciti o donazioni.

L'esercizio finanziario dell'ACAI - ENAS si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente; entro il 31 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 19  
SCIoglimento

In caso di scioglimento l'ACAI - ENAS sarà sottoposto alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 16 della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

ARTICOLO 20  
MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto e le eventuali successive modificazioni devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'ACAI - ENAS si obbliga ad apportare al presente statuto le modifiche e le aggiunte che si renderanno necessarie per l'effetto di leggi e regolamenti nazionali, regionali e/o locali e comunitari.

ARTICOLO 21  
CONTRATTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Patronato ACAI - ENAS è disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro (C.C.N.L.) Commercio. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di adottare altre forme contrattuali migliorative per i dipendenti.

ARTICOLO 22  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente statuto e le eventuali modificazioni debbono riportare l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'ACAI - ENAS assume l'obbligo di apportare allo statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dando mandato al Presidente di provvedervi. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia, comunitarie, nazionali e regionali e, in particolare, le disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n. 152 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there are two circular official seals. The top seal is partially obscured by a signature and contains the text 'COMITATO ESECUTIVO' and 'ACAI - ENAS'. The bottom seal is also partially obscured and contains similar text. The signatures appear to be those of the board members, with some overlapping the official seals.

LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPOSTA  
DI N. *due* FOGLI E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE  
FIRME E SI RILASCIA PER USO  
ROMA, LI' *14. 3. 1974*

*[Handwritten signature]*

